



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta dall'associazione COVA CONTRO ETS il 30.5.2023 (Ric. n. 347/2023, notificato il 13.6.2023 e depositato il 12.7.2023);

contro

Regione Basilicata;

Impugnazione della Del. G.R. n. 225 del 14.4.2023 (pubblicata il 17.4.2023), con la quale la Regione Basilicata ha espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale nell'ambito del procedimento, attivato dalla ENI Rewind S.p.A. con l'istanza del 27/28.11.2018, volto ad ottenere il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di produzione del Centro Olio Val d'Agri (COVA) di Viggiano;

Visto l'art. 14 delle Norme di Attuazione del Codice del Processo Amministrativo;

Vista la predetta istanza e la relativa documentazione, diretta ad ottenere

l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

Considerato che la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato nella riunione del 6.9.2023, come da verbale n. 3 di pari data, all'unanimità ha ritenuto la suddetta istanza:

-AMMISSIBILE, attesoche: 1) è stata sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione COVA CONTRO ETS e la sua firma è stata autenticata dall'avv. Daniele Luigi Sanasi, iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato dell'Ordine di Matera; 2) ai sensi dell'art. 119 DPR n. 115/2002 possono chiedere l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato anche gli enti e/o le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica, come l'associazione ricorrente (cfr. artt. 5 e 25 dello Statuto), tenuto pure conto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 6.3.2019, con la quale è stato statuito che la seconda condizione, di non esercitare attività economica, non viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione, anche perché dal bilancio consuntivo, allegato all'istanza di gratuito patrocinio, non si evince lo svolgimento di alcuna attività economica, e del condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Lazio Sez. II bis Sent. n. 13128 del 15.11.2019 e TAR Salerno Sez. II Sent. n. 194 del 28.1.2019), con il quale, considerata l'equiparazione ex art. 119 DPR n. 119/2002 degli enti e/o delle associazioni che non perseguono scopi di lucro alle persone fisiche, per le quali il reddito ex art. 76, commi 1, 2 e 3, stesso DPR n. 115/2002 viene calcolato, sommando i redditi, anche relativi a beni immobili, di tutti componenti il nucleo familiare (al riguardo, vedi pure l'art. 79, comma 1, lett. c, DPR n. 115/2002), è stato statuito che, per l'ammissione dei predetti enti e/o associazioni privi di scopo di lucro al beneficio in questione, deve tenersi conto del patrimonio, delle quote associative e dei contributi straordinari, percepiti da tali persone giuridiche, perché l'omessa considerazione di tali valori economici determinerebbe una generalizzata ammissione al beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che violerebbe il principio della parità di trattamento, in quanto va rilevato che dal predetto bilancio consuntivo

risulta che la somma dei suddetti valori economici del patrimonio, delle quote associative e dei contributi straordinari è inferiore al citato reddito ex art. 76, commi 1, 2 e 3, DPR n. 115/2002;

-MA manifestamente INFONDATA (cfr. al riguardo pure l'Ordinanza n. 88 del 5.7.2023), attesoche: 1) l'associazione ricorrente risulta carente della legittimazione attiva, in quanto, pur tenendo conto dello scopo statutario della tutela dell'ambiente e della salute pubblica, non è adeguatamente rappresentativa, perché, come evincibile dall'atto costitutivo del 18.6.2013 e dal nuovo Statuto, approvato il 14.7.2019, risulta composta da soli 3 soci, e non ha uno stabile collegamento con il territorio di cui è causa, perché, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello Statuto, ha la sede legale in Policoro (sul punto cfr. ex multis TAR Basilicata Sent. n. 358 del 21.6.2013); 2) l'impugnata Del. G.R. n. 225 del 14.4.2023 è un atto endoprocedimentale non lesivo, in quanto il procedimento si conclude con il rilascio del PAUR ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006; 3) comunque, tutte le censure, dedotte con il ricorso, tenuto conto delle controdeduzioni della controinteressata ENI Rewind S.p.A., sembrano infondate;

P.Q.M.

Respinge la suindicata istanza.

Demanda al Segretario di dare comunicazione del presente provvedimento alla parte istante.

Così deciso in Potenza il giorno 6 settembre 2023.

I Componenti

**PAOLO MARIANO
CLEMENTE DELLI COLLI**

Il Presidente

Pasquale Mastrantuono

IL SEGRETARIO